



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

IL RETTORE

Ripartizione II – Settore II

Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"
Amministrazione Centrale
Decreto n. **1107**
USCITA
prot. n. 0023329
del 04/04/2011

VISTO il T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e s.m.i.;

VISTO il d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il d.r. 4 agosto 2010, n. 545 con il quale è stato emanato il nuovo Statuto della Sapienza;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 15 febbraio, dell'8 marzo ed in particolare quella del 22 marzo 2011 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina delle afferenze e della mobilità del personale docente;

VISTA la delibera del 29 marzo 2011 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato nello stesso testo il nuovo Regolamento per la disciplina delle afferenze e della mobilità del personale docente;

DECRETA

E' emanato nel testo allegato il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE AFFERENZE E DELLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE.

IL RETTORE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE AFFERENZE E DELLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE.

Art. 1. Principi Generali.

1.1 Il presente Regolamento, nel rispetto delle norme di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n. 168/89 e nell'osservanza delle disposizioni contenute nel vigente Statuto dell'Università, disciplina l'afferenza ai Dipartimenti universitari dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori, anche a tempo determinato, di seguito complessivamente definiti come "docenti", nonché la loro mobilità tra Dipartimenti.

1.2 La possibilità di afferenza di un docente *ad un Dipartimento e la mobilità tra Dipartimenti* è determinata sulla base del suo settore scientifico-disciplinare (SSD) d'inquadramento e della tipologia di prevalenza del SSD (esclusiva, condivisa, assente; secondo i criteri deliberati dal Senato Accademico) del Dipartimento di destinazione rispetto a tale SSD.

Nessuna afferenza ad un Dipartimento può essere disposta ove il SSD d'inquadramento o di mobilità non sia congruente con le finalità di quel Dipartimento.

1.3 Non è ammessa la contemporanea afferenza a più Dipartimenti.

1.4 Sono possibili trasferimenti solo nel caso in cui il Dipartimento di provenienza dell'interessato mantenga i limiti numerici previsti dallo Statuto.

1.5 La mobilità dei docenti deve avvenire sempre tenendo conto delle implicazioni didattiche connesse con il trasferimento.

Art. 2. Durata.

2.1 L'afferenza ad un Dipartimento non può avere durata inferiore a tre anni. Si può prescindere da tale termine temporale nel caso d'istituzione di nuovi Dipartimenti, purché nel Dipartimento di provenienza sussistano ancora i limiti numerici secondo quanto stabilito dallo Statuto e disciplinato dal Senato Accademico.

2.2 Mobilità verso altro Dipartimento non possono essere disposte nell'ultimo triennio di servizio, salvo approvazione del Senato Accademico; in tale evenienza non è comunque trasferito il budget relativo.

2.3 Decorso il termine temporale di cui all'articolo 2.1 i docenti possono inoltrare domanda di afferenza ad altro Dipartimento secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 3. Afferenza dei professori e dei ricercatori di nuova nomina.

3.1 L'Università formalizza con decreto rettorale l'afferenza dei professori e dei ricercatori di nuova nomina al Dipartimento che ha attivato le procedure per il bando di concorso.

Art. 4. Mobilità di afferenza a Dipartimento coordinato dalla stessa Facoltà.

4.1 L'istanza di mobilità deve essere inoltrata dall'interessato al Dipartimento al quale si chiede di afferire e, contestualmente, al Dipartimento di provenienza. Alla domanda, adeguatamente motivata, devono essere allegati il curriculum in formato standard, l'elenco dei lavori scientifici, l'elenco dei finanziamenti di titolarità negli ultimi 5 anni, l'elenco dell'attività didattica espletata nei precedenti due anni accademici e nell'anno accademico in corso in Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico.

4.2 La mobilità è attuata in relazione alla diversa pertinenza dei SSD ai Dipartimenti, che è distinta in esclusiva, condivisa ed assente, secondo quanto disposto dal Senato Accademico in esecuzione dell'articolo 8 comma 1 lettera k dello Statuto. Le modalità e condizioni di mobilità avvengono pertanto secondo principi individuati nel successivo art. 4.3.

4.3 Si individuano i seguenti casi:

a) Dipartimento di provenienza che non ha pertinenza (pertinenza assente) per il SSD del docente che richiede la mobilità.

a1) ove il Dipartimento di destinazione abbia pertinenza esclusiva o condivisa per lo specifico SSD, il trasferimento è automatico, salvo motivata delibera negativa del Dipartimento di destinazione che diviene efficace a seguito di ratifica da parte del Consiglio di Facoltà.

a2) ove il Dipartimento di destinazione non abbia pertinenza (pertinenza assente) per lo specifico SSD, il trasferimento ha luogo previo parere positivo del Dipartimento di provenienza e del Dipartimento di destinazione.

b) Dipartimento di provenienza che ha pertinenza condivisa per il SSD del docente che richiede la mobilità:

b1) ove il Dipartimento di destinazione abbia pertinenza esclusiva per lo specifico SSD, il trasferimento è automatico, salvo motivata delibera negativa del Dipartimento di destinazione che diviene efficace a seguito di ratifica da parte del Consiglio di Facoltà.

b2) ove il Dipartimento di destinazione abbia pertinenza condivisa per lo specifico SSD, il trasferimento ha luogo previo parere positivo del Dipartimento di provenienza e del Dipartimento di destinazione.

b3) ove il Dipartimento di destinazione non abbia pertinenza (pertinenza assente) per lo specifico SSD, il trasferimento può avere luogo eccezionalmente previo parere positivo del Dipartimento di provenienza, del Dipartimento di destinazione e del Senato Accademico.

c) Dipartimento di provenienza con pertinenza esclusiva per il SSD del docente che richiede la mobilità:

c1) ove il Dipartimento di destinazione non abbia pertinenza (pertinenza assente) per lo specifico SSD, il trasferimento può avere luogo eccezionalmente previo parere positivo del Dipartimento di provenienza, del Dipartimento di destinazione e del Senato Accademico.

c2) ove il Dipartimento di destinazione abbia pertinenza condivisa per lo specifico SSD, il trasferimento può avere luogo previo parere positivo del Dipartimento di provenienza, del Dipartimento di destinazione e del Senato Accademico.

4.4 Nei casi in cui ciò sia previsto dall'articolo 4.3, il Direttore del Dipartimento di provenienza acquisisce il parere della Giunta o del Consiglio entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il parere s'intende positivo; il Dipartimento di provenienza deve esprimersi valutando le implicazioni scientifiche, didattiche ed organizzative conseguenti al passaggio ad altro Dipartimento del docente interessato; relativamente alle implicazioni didattiche deve essere deliberato l'impegno didattico inderogabile del docente in questione.

4.5 Il Consiglio del Dipartimento al quale il docente intende afferire delibera in merito nella prima riunione successiva al ricevimento del parere del Dipartimento di provenienza; decorsi trenta giorni dalla ricezione, ove non intervenga una delibera, il parere s'intende positivo.

Il Dipartimento deve esprimersi valutando le implicazioni scientifiche, didattiche e organizzative conseguenti al trasferimento.

4.6 Per i docenti interessati all'attività assistenziale la mobilità può essere motivata da esigenze assistenziali, in deroga ai principi di cui ai precedenti commi, a condizione che sussista la competenza specialistica rilevabile dal possesso del diploma di specializzazione congruente con i SSD d'interesse del Dipartimento cui s'intende afferire; in questo caso sono comunque da applicare le norme sugli impegni didattici inderogabili di cui al precedente art. 4.4.

4.7 In caso di delibera conforme dei Dipartimenti di provenienza (ove dovuto in relazione a quanto previsto dai precedenti artt. 4.3.e 4.4) e di destinazione, e di parere favorevole del Senato Accademico ove previsto in relazione a quanto previsto dal precedente art.4.3, il Rettore emana il provvedimento di mobilità, che deve comprendere uno specifico richiamo a quanto convenuto sul mantenimento dei livelli di impegno inderogabile per le attività didattiche; del provvedimento viene data comunicazione al Senato Accademico.

4.8 Nei casi in cui sia previsto il parere del Dipartimento di provenienza, e tale Dipartimento esprima valutazione sfavorevole al passaggio del docente al nuovo Dipartimento, la mobilità è subordinata al parere favorevole della Facoltà che coordina il Dipartimento di provenienza, espresso dalla Giunta; il parere deve fare riferimento alla congruenza del SSD con quelli propri dei Dipartimenti, di provenienza e di nuova afferenza, agli impegni sulle attività didattiche, all'attività scientifica consolidata del docente richiedente, nonché al principio dell'unicità fisica dei Dipartimenti.

Art. 5. Mobilità di afferenza a Dipartimenti coordinati da altra Facoltà.

5.1 Le norme di mobilità tra Dipartimenti afferenti a Facoltà diverse soggiacciono alla stessa procedura di cui al precedente articolo 4, in tale evenienza il parere finale di merito di cui agli artt. 4.3 a1), 4.3 b1) e 4.8 è riservato al Senato Accademico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera k, dello Statuto di Ateneo.

5.2 La richiesta di mobilità di un “gruppo di docenti” ad altro Dipartimento di altra Facoltà soggiace a quanto previsto dall’art. 6, comma 1 lett. d), del Regolamento tipo di Facoltà.

Art. 6. Cambio di Settore Scientifico Disciplinare.

6.1 La domanda di passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare è presentata dall’interessato al Consiglio di Dipartimento ed alla competente Facoltà, che si esprimono motivatamente in relazione all’evoluzione della produzione scientifica dell’interessato ed alle necessità di copertura della didattica nei SSD di pertinenza del Dipartimento, nonché – per l’area medica – in relazione alla specializzazione posseduta.

6.2 Il passaggio è disposto, per quanto di competenza, con provvedimento del Rettore, previo parere favorevole del CUN, su conforme parere del Senato Accademico che delibera valutando le implicazioni scientifiche, didattiche ed organizzative conseguenti al passaggio del SSD, ivi compresa la congruenza con SSD del Dipartimento o se si renda necessaria l’afferenza ad altro Dipartimento del docente interessato; in questa evenienza la valutazione del Senato Accademico deve essere effettuata in particolare riguardo al perdurare della sostenibilità dei Corsi di studio afferenti ai due Dipartimenti, nonché – nel nuovo Dipartimento - all’esistenza di adeguati spazi e strutture per il docente.

Art. 7. Fondi, locali e attrezzature.

7.1 I fondi di ricerca assegnati al docente restano nella titolarità dell’interessato, in proporzione alla sua quota di partecipazione nei singoli progetti di ricerca.

7.2 In caso di mobilità tra Dipartimenti non vi è automatismo nel trasferimento di strutture e/o attrezzature, per le quali si demanda ad accordi specifici tra i Dipartimenti interessati ed alla successiva approvazione da parte delle Facoltà interessate, fermo restando il principio generale della unicità fisica dei Dipartimenti stessi.

7.3 Fermo restando quanto di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sulla determinazione del budget-docenti generale dell’Università e di quello assegnato ai Dipartimenti, i Dipartimenti e le Facoltà, nel deliberare per le specifiche competenze sulla mobilità, devono precisare se questa comporti anche un trasferimento di budget.

Art. 8. Disposizioni transitorie e finali.

8.1 Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto del Rettore.

8.2 Dalla stessa data cessano di avere vigore le precedenti disposizioni in materia ed in particolare il Regolamento per la disciplina delle afferenze emanato con Decreto Rettorale n. 390 del 10.07.2007 e il Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti vacanti del personale docente e ricercatore, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 3 luglio 1998 n. 210, emanato con Decreto Rettorale 1 giugno 2000.

8.3 Per i concorsi di Ricercatore banditi anteriormente al 13 settembre 2010 l'afferenza è determinata su istanza prodotta dall'interessato all'atto dell'assunzione in servizio presso uno dei Dipartimenti coordinati dalla Facoltà che ha richiesto il bando concorsuale, tenuto conto del SSD di pertinenza. Nel caso in cui la Facoltà avesse delegato uno specifico Dipartimento all'espletamento delle procedure, questo è il Dipartimento di afferenza.

8.4 In caso di SSD non pertinente per il Dipartimento di afferenza di cui all'art. 8.3, o di bandi pubblicati dopo il 13 settembre 2010, sull'afferenza delibera il Senato Accademico.

8.5 Il Rettore è comunque delegato, ove lo ritenga opportuno, a sottoporre le istanze al parere del Senato Accademico.

8.6 In prima applicazione del presente regolamento di mobilità le istanze di cambio di afferenza, presentate successivamente alla definizione del processo di riagggregazione dei Dipartimenti e delle Facoltà e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno portate all'attenzione della prima seduta utile del Senato Accademico.

8.7 Nel caso in cui nelle procedure di mobilità siano coinvolti Dipartimenti atipici le delibere di afferenza al Dipartimento sono sottoposte ai pareri vincolanti delle competenti Facoltà; in caso di difformità delibera il Senato Accademico.